Comune di Asiago

Comune di Roana

Comune di Gallio

INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPRENSORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO

PROGETTO DEFINITIVO

NUOVO IMPIANTO QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO PERMANENTE DEI VEICOLI DENOMINATO "BUSA FONDA - MELETTA DI MEZZO"

Coordinamento di progetto

Nexteco s.r.l.
dott. for. Stefano Reniero

Progettisti:

Arti s.r.l.
ing. Roberto Tettamanti

Ingegneria per la Montagna
ing. Andrea Gobber

Lantech s
Ing. Gianluc

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO
dott. ing. TETTAMANTI ROBERTO
ISCRIZIONE ALBO N. 2612

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO
dott. ing. ANDREA GOBBER
ISCRIZIONE ALBO N°2101

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI VICENZA
GIANLUCA RODEGHIERO
1745
SEZ. A

TITOLO	REV.	DATA	SCALA
RELAZIONE SUGLI ATTRAVERSAMENTI	00	LUG. 12	-

CODICE ELABORATO: N · 128 · DEF · **03** · 02

REV N	DATA	MOTIVO DELL'EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	LUG 12	EMISSIONE	H.C.	A.G.	S.R.

Indice

1 ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI 2

1 ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI

Per quanto riguarda gli attraversamenti ed i parallelismi per la nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento permanente dei veicoli “Busa Fonda – Meletta di Mezzo” nel comune di Gallio in provincia di Vicenza si può affermare quanto segue:

1. Si ha attraversamento, superiore od inferiore, di un impianto monofune con una qualsiasi delle opere indicate all'articolo 58 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, quando la proiezione verticale di uno qualunque degli elementi costituenti l'opera stessa, considerando l’impianto nella condizione di massimo ingombro e, se trattasi di elettrodotto, nell'ipotesi di cui al punto 1.2.09 del DM LL. PP. del 21.03.1988, emanato in esecuzione della legge 28.06.1986, n. 339, interseca le funi o le strutture di linea o di stazione dell'impianto stesso, anche nel caso che risultino interposte strutture di protezione.

   Si prende atto.

2. Si ha parallelismo di un impianto monofune con una qualsiasi delle opere indicate all'articolo 58 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, quando tali opere si svolgono ad una distanza dagli organi sia fissi che mobili dell'impianto, considerati nella condizione di massimo ingombro laterale, inferiore a 6 m, o comunque tale da creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio.

   Si prende atto.

3. Negli attraversamenti superiori con sentieri, strade e aree pubbliche o aperte al pubblico, l'altezza del contorno inferiore dei veicoli sul piano stradale, non deve essere inferiore a 3 m per i sentieri e per le piste da sci e 5 m per le strade carrozzabili e, salvo esistano limitazioni in altezza per l'accesso dei veicoli, per le zone adibite a parcheggio. I rapporti fra i proprietari dell'impianto e dell'opera attraversata, con esclusione di sentieri e piste da sci, devono venir comunque regolati mediante apposita convenzione, che potrà prevedere idonei sistemi di protezione contro la caduta di oggetti e comprendere, se del caso, speciali prescrizioni di esercizio per l'espletamento delle operazioni di manutenzione, nonché per l'eventuale recupero dei viaggiatori in linea.

   L’impianto sorvola la pista da sci dalla progressiva 391,08 metri alla progressiva 468,36 metri.

   L’impianto sorvola un sentiero esistente dalla progressiva 706,54 metri alla progressiva 707,93 metri.

   L’impianto sorvola la pista da sci dalla progressiva 871,47 metri alla progressiva 894,12 metri.

   L’impianto sorvola la pista da sci dalla progressiva 958,01 metri alla progressiva 972,98 metri.

   L’impianto sorvola una strada sterrata dalla progressiva 1011,68 metri alla progressiva 1018,25 metri.

   L’impianto sorvola una strada sterrata dalla progressiva 1098,74 metri alla progressiva 1102,50 metri in corrispondenza della stazione di monte del nuovo impianto. Tale strada sarà deviata in fase esecutiva.

4. Gli attraversamenti con ferrovie, tramvie oppure con altri servizi di trasporto funicolari aerei o terrestri, da ammettersi unicamente in caso di comprovate esigenze tecniche, devono essere realizzati in maniera che non possano insorgere pericoli reciproci tra i due servizi, né durante l'esercizio, né a causa delle operazioni di manutenzione o di soccorso, avendo riguardo, tra l'altro, all'eventuale caduta di oggetti. Apposite convenzioni e speciali prescrizioni di esercizio devono regolare i rapporti tra i servizi che comunque si attraversano, in relazione anche alle operazioni connesse con l'eventuale recupero dei viaggiatori in linea e con la manutenzione degli impianti stessi.

   Non ricorre.

5. Nei casi previsti all'articolo precedente, il franco minimo verticale fra le funi ed i veicoli, oppure fra i veicoli dei due servizi attraversantisi, valutato nelle condizioni più sfavorevoli per ciascuno dei servizi stessi e tenendo conto degli effetti dinamici come stabilito dalle rispettive norme tecniche di costruzione, deve risultare non inferiore a 3 m, salvo i maggiori franchi eventualmente richiesti nei confronti dei conduttori di trazione elettrica. Qualora siano previste strutture a protezione dell'impianto sottostante contro la caduta di oggetti, il franco minimo fra dette strutture ed uno qualsiasi degli elementi costituenti l'impianto sottostante, considerati nella posizione più alta, tenuto anche conto degli effetti dinamici, non deve essere minore di 1 m; mentre il franco minimo fra le strutture stesse e i veicoli o le funi dell'impianto sovrastante, calcolato come indicato agli articoli 3.8.2.1 e 3.8.2.2, deve essere non minore di 3 m; tale valore è riducibile a non meno di 2 m se dette strutture sono rese inaccessibili ad estranei.

   Non ricorre.

6. E' comunque vietato l'attraversamento superiore e il parallelismo di una funivia monofune, anche con l'interposizione di opere di protezione, da parte di palorci e funivie destinate al trasporto privato.

   Non ricorre.

7. Negli attraversamenti superiori, inferiori o sotterranei oppure nei parallelismi con linee elettriche devono osservarsi le norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'esecuzione delle linee aeree elettriche esterne di cui alla legge 28.06.1986, n° 339.

   Non ricorre.

8. Negli attraversamenti o parallelismi con linee di telecomunicazione, escluse quelle in servizio di linee elettriche, con gasdotti o con tubazioni idrauliche, devono adottarsi, per quanto applicabili, le prescrizioni tecniche vigenti per le ferrovie.

   Non ricorre.

9. Nel caso di parallelismo fra un impianto regolato dalle presenti norme ed altro impianto funicolare aereo o terrestre, di qualunque classe o categoria, il franco minimo laterale fra le parti sia fisse che mobili, misurato in proiezione orizzontale, deve risultare non inferiore a 3 m; per la valutazione dell'ingombro laterale delle funi e dei veicoli si assumono i criteri previsti dalla norma

   Non ricorre.

10. Nel caso di impianti paralleli utilizzanti i medesimi sostegni di linea la distanza tra le funi dei rami interni deve essere almeno pari al valore dell'intervia di ciascun impianto, cosi come determinata dalla normativa

    Non ricorre.